

INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19

(ART. 271 DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 E S.M.I.)

(DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 – ARTT. 17, 28, 29)

RAGIONE SOCIALE:

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI

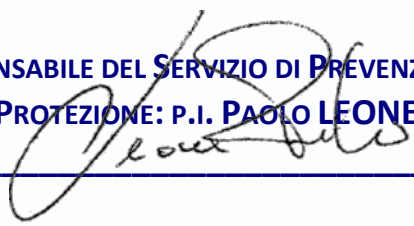
"C.P.I.A. 1 – FOGGIA"

VIA L. SBANO N. 5/B - 71122 FOGGIA

DATORE DI LAVORO:
PROF.SSA ANTONIA CAVALLONE

**RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA: INS. MARIA RITA CALABRESE**

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE: P.I. PAOLO LEONE**



MEDICO COMPETENTE:
DOTT. MICHELE FUSILLO

DATA	IDENTIFICATIVO	EMISSIONE	VERIFICA E APPROVAZIONE	REV
04/05/2020	DVR 01.CP1.2020	DATORE DI LAVORO	R.S.P.P.	00

INDICE

FINALITÀ E SCOPO DEL DOCUMENTO	1
VIRUS E MALATTIA.....	1
SINTOMI	1
TRASMISSIONE	1
PREVENZIONE DEL CONTAGIO.....	1
TRATTAMENTO.....	2
TERMINI E DEFINIZIONI.....	2
Caso Sospetto	2
Caso Probabile	2
Caso Confermato	2
Contatto Stretto.....	2
RISCHIO BIOLOGICO DA COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	3
CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI	4
CONCETTI BASE.....	4
APPLICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI NORMATIVI DA D.LVO 81/2008	6
DEFINIZIONI DI RISCHIO: FONTI DI LETTERATURA	9
Alto Rischio	9
Rischio Medio	9
Basso Rischio	9
Nessun Rischio Identificabile.....	9
METODOLOGIA UTILIZZATA PER EFFETTUARE LA VALUTAZIONE	10
Esposizione.....	10
Prossimità	10
Aggregazione	10
Livello di Patogenicità	13
Indice di Infettività.....	13
Livello di Neutralizzabilità	13
ATTRIBUZIONE DEL GRUPPO DI APPARTENENZA	15
ANALISI DEL RISCHIO PER MANSIONI	17
Dirigente Scolastico	17
D.S.G.A.	18
Assistente Amministrativo	18
Assistente Tecnico	19
Docente	19
Collaboratore Scolastico.....	20
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	21
COMITATO INTERNO PER L'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE	21
INFORMAZIONE	21
MODALITÀ DI INGRESSO A SCUOLA DEL PERSONALE	21
ACCESSO AGLI UFFICI	22
RIFIUTI.....	22
MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI	22
LAY OUT UFFICI.....	23
AULA MAGNA E AUDITORIUM	23
SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE	23
UTILIZZO DEGLI ASCENSORI.....	24

UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI	24
SALA DOCENTI	24
AREA BREAK – DISTRIBUTORI AUTOMATICI	24
PUNTO DI CONSEGNA DELLA CORRISPONDENZA IN ARRIVO	24
PARCHEGGIO AUTOVETTURE	24
MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA	25
VENTILAZIONE NATURALE.....	25
VENTILAZIONE MECCANICA	25
PULIZIA IMPIANTI	25
IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE A FAN COIL	25
PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI	25
SANIFICAZIONE DI AMBIENTI NON SANITARI IN CUI ABBIANO SOGGIORNATO CASI CONFERMATI DI COVID-19	26
GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI.....	27
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI	27
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.....	27
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI	29
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA.....	29
SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE RLS	29
AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE	30

FINALITÀ E SCOPO DEL DOCUMENTO

La presente valutazione del rischio biologico **Sars-CoV-2** è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.lgs 81/08 in ottemperanza del Titolo X dello stesso Decreto il quale prescrive al Datore di Lavoro di effettuare la valutazione dei rischi di esposizione dei lavoratori, di aggiornarla periodicamente in funzione di modifiche sostanziali nel frattempo intercorse, e di prendere in base alle risultanze, tutte le misure di prevenzione e protezione, collettiva e individuale, necessarie a ridurre al minimo il rischio, il documento riassume le misure adottate per contrastare l'emergenza da rischio sanitario **Covid-19** in relazione alle disposizioni previste dagli specifici Protocolli condivisi.

Il presente documento viene redatto con riferimento ad un agente di rischio che è oggetto di uno stato di emergenza epidemiologica di livello mondiale, il suo rilascio avviene mentre non sono noti molti degli elementi essenziali che riguardano l'agente patogeno **CoVID-19**.

La presente versione (00) rappresenta lo stato dell'arte alla data di rilascio, con la precisazione che, trattandosi di un documento redatto in relazione ad una situazione in divenire, sarà soggetta a successive modifiche in presenza di eventuali evoluzioni.

VIRUS E MALATTIA

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono noti per infettare l'uomo ed alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi), un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare, quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina, a dicembre 2019. La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: "COVID-19" (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata).

SINTOMI

I sintomi più comuni nell'uomo sono rappresentati da: malessere, astenia, raffreddore, cefalea, febbre, faringite e tosse. Nei casi più gravi l'infezione può causare polmonite con difficoltà respiratoria acuta grave, insufficienza renale e raramente la morte.

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza è opportuno, in caso di sospetto, contattare il medico di base.

TRASMISSIONE

I Coronavirus umani si trasmettono da una persona infetta a un'altra principalmente attraverso il contatto diretto con la saliva, i colpi di tosse e gli starnuti (bisogna trovarsi entro un raggio di 1,5-2 metri), ma forse anche attraverso un contatto diretto con le mucose oro-nasali o la mano di un malato, in quest'ultimo caso chi è stato toccato dalla una mano di un malato è a rischio di ammalarsi solo se si mette la mano in bocca o se si tocca le mucose di naso e occhi prima di essersi lavato accuratamente le mani.

Un malato può diffondere i virus durante i sintomi della malattia ma, come per tutte le virosi, lo può fare anche nei giorni che precedono la manifestazione clinica dei sintomi (verosimilmente anche nei 15-20 giorni precedenti) e quindi prima che si scopra che è stato realmente infettato.

PREVENZIONE DEL CONTAGIO

Nessun virus è capace di vivere e di riprodursi al di fuori di un essere vivente (uomo o animale), ma può sopravvivere un po' di tempo all'esterno (i dati sono ancora incerti dato che il CoVID-19 è un virus nuovo e ancora non sufficientemente conosciuto e studiato).

La vera prevenzione del contagio dipende dalla probabilità che le persone hanno di entrare in contatto con i virus emessi da soggetti malati o portatori sani (sono definiti portatori sani coloro che sono stati contaminati dal virus senza manifestare i sintomi o perché è ancora presto per manifestarli o perché non li manifesteranno mai essendo capaci di eliminare il virus).

TRATTAMENTO

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.

TERMINI E DEFINIZIONI

Caso sospetto

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

- ✓ storia di viaggi o residenza in Cina o in altre zone colpite dal virus;
- ✓ contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;
- ✓ ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.

Caso probabile

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

Caso confermato

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

Contatto stretto ad alto rischio di esposizione

- ✓ Una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
- ✓ Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19
- ✓ Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19
- ✓ Una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti
- ✓ Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri

- ✓ Un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
- ✓ una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo)

RISCHIO BIOLOGICO DA COVID 19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Il Covid-19 o agente biologico Sars-Cov-2, appartenendo alla famiglia dei coronavirus, è un agente biologico attualmente classificato nel gruppo 2 dell'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08. Il contagio da Covid-19 può avvenire anche all'interno dei luoghi di lavoro o comunque per motivi di lavoro. Il datore di lavoro, attraverso l'adozione di misure di prevenzione e protezione dettate da provvedimenti speciali, a tal fine emanati dal Governo, è parte attiva al fine di contenere la diffusione dell'infezione. Ai fini della valutazione del rischio è possibile individuare diverse tipologie di rischio biologico in ambito occupazionale:

- Rischio biologico generico: presente in tutti gli ambienti di lavoro;
- Rischio biologico specifico: proprio della mansione svolta, a sua volta distinguibile in:
 - o **Rischio biologico deliberato**: si manifesta quando una determinata attività prevede l'uso deliberato, intenzionale, di agenti biologici, per esempio si usa un microrganismo nella produzione di generi alimentari; in tal caso l'agente biologico è ben noto e viene intenzionalmente introdotto nel ciclo lavorativo per esservi trattato, manipolato, trasformato o per sfruttarne le proprietà biologiche;
 - o **Rischio biologico potenziale**: deriva da una esposizione non intenzionale, potenziale ad agenti biologici; per esempio separazione dei rifiuti o attività agricole.

La presente valutazione sarà comunque aggiornata nel caso in cui gli elementi oggetto di valutazione subiscano variazioni e/o nel caso in cui emergano ulteriori elementi significativi ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori e anche in relazione ai risultati della sorveglianza sanitaria.

In questa situazione i lavoratori della scuola hanno una esposizione potenziale senza la deliberata intenzione di farne oggetto di attività lavorativa, la presenza di agenti biologici ha qui piuttosto carattere di epifenomeno indesiderato ma inevitabile più che di voluto e specifico oggetto di lavoro.

CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI

Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione (art. 268 D.Lvo 81/2008 e s.m.i.)

- a) **agente biologico del gruppo 1:** un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- b) **agente biologico del gruppo 2:** un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- c) **agente biologico del gruppo 3:** un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- d) **agente biologico del gruppo 4:** un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.

Infettività: Capacità di sopravvivere alle difese dell'ospite e di moltiplicarsi in esso (penetrazione e moltiplicazione)

Patogenicità: Capacità di produrre malattia a seguito di infezione (produzione di malattia)

Trasmissività: Capacità di essere trasmesso da un soggetto portatore o malato ad un soggetto non infetto (contagio di soggetti suscettibili)

Neutralizzabilità: Disponibilità di efficaci terapie o misure profilattiche (vaccini) per prevenire la malattia

CONCETTI BASE

Il concetto di rischio biologico non va correlato solo con la capacità di un microrganismo di produrre una patologia più o meno grave, ma piuttosto è legato ad una serie di caratteri che rendono l'agente biologico realmente una fonte di pericolo quali:

- **Infettività:** Capacità di penetrare sopravvivere alle difese dell'ospite e di moltiplicarsi in esso (penetrazione e moltiplicazione)
- **Trasmissibilità:** Capacità di essere trasmesso da un soggetto portatore o malato ad un soggetto non infetto (contagio di soggetti suscettibili)
- **Patogenicità:** Capacità di produrre malattia a seguito di infezione (produzione di malattia)
- **Neutralizzabilità:** Disponibilità di efficaci terapie o misure profilattiche (vaccini) per

prevenire la malattia

- **Fonte:** è il luogo dal quale ha origine l'infezione
- **Serbatoio:** è la materia contaminata
- **Dose:** Dose minima infettante (MDI): dose sotto la quale il contagio non produce infezione, ovvero comparsa di malattia.

Al momento attuale, in Italia l'esposizione agli agenti biologici sul lavoro non è soggetta a soglie. Gli agenti biologici NON vengono identificati per le loro specifiche caratteristiche ma per gli effetti patogeni di tipo infettivo, allergico e tossico che sono in grado di determinare.

APPLICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI NORMATIVI DA D.LVO 81/2008

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 1:

Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall' <i>ALLEGATO XLVI</i> o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2	GRUPPO 2
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte	Vedere paragrafo introduttivo
c) dei potenziali effetti allergici e tossici	Non noti
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta	Vedere paragrafi successivi
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio	Vedere paragrafi successivi
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati	Nessuno

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 5:

Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici	Essendo un virus in diffusione tra la popolazione, non esiste una particolare identificazione lavorativa. Essendo la trasmissione uomo-uomo, qualsiasi attività aggregativa, quindi anche il lavoro nella sua più generale forma, può essere fonte di potenziale esposizione
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a)	Tutti i lavoratori che non svolgano lavoro squisitamente solitario
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi	Vedere copertina
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate	Vedere paragrafi successivi
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico	Non Applicabile

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 272 comma 2:

In particolare, il datore di lavoro:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente	Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici	In corso di valutazione continua, soprattutto in funzione delle comunicazioni delle istituzioni preposte, cui si deve fare riferimento
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici	Non applicabile
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione	Vedere paragrafi successivi
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro	Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell' ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati	Non applicabile
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale	Non applicabile
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti	Non applicabile, poiché non esiste il concetto di "incidente" per la situazione descritta
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile	Non applicabile
j) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi	Vedere paragrafi successivi
k) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro	Non applicabile

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 273 comma 1:

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle	Applicabile e presente per la parte dei servizi igienici, applicabile per le docce solo se già previste per la natura del lavoro stesso. Per gli antisettici per la pelle, vedere paragrafi successivi
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili	Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici all'interno delle fasi lavorative
c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva	Vedere paragrafi successivi
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti	Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici all'interno delle fasi lavorative

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 278 comma 1:

1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati	Fornitura di opuscolo su COVID-19, informativa ai lavoratori, disponibilità e diffusione di copia del presente documento
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione	Fornitura di opuscolo su COVID-19, informativa ai lavoratori, disponibilità e diffusione di copia del presente documento
c) le misure igieniche da osservare	Fornitura di opuscolo su COVID-19, informativa ai lavoratori, disponibilità e diffusione di copia del presente documento
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego	Non applicabile
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4	Non applicabile
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze	Non applicabile

Registro degli esposti e degli eventi accidentali di cui al D.Lgs. 81/08 Art.280: **non applicabile**

 LEONE Consulting Sicurezza sul Lavoro e Formazione	Centro Provinciale Istruzione Adulti "C.P.I.A.1 – Foggia" Documento di Valutazione dei rischi D.Lvo 81/2008 – artt. 17, 28 e 29	Pag	8	di	30
		DVR 01.CP1.2020			
		A	00	Rev	00

DEFINIZIONE DI RISCHIO: FONTI DI LETTERATURA

La Croce Rossa Internazionale ha definito quattro livelli di rischio per il COVID-19.

Alto rischio:

- ✓ Vivere nella stessa famiglia di, essere un partner intimo o fornire assistenza in un ambiente non sanitario (come una casa) per una persona con infezione COVID-19 sintomatica, confermata in laboratorio, senza usare le precauzioni raccomandate per l'assistenza domiciliare e l'isolamento della casa.
- ✓ La stessa valutazione del rischio si applica alle esposizioni sopra elencate a una persona a cui è stata diagnosticata clinicamente un'infezione da COVID-19 in strutture non del SSN, che non ha avuto test di laboratorio.
- ✓ Avere viaggiato dalla provincia di Hubei, Cina

Rischio medio

- ✓ Avere avuto stretto contatto con una persona con infezione sintomatica, confermata in laboratorio da COVID-19 e senza esposizioni che soddisfano una definizione ad alto rischio.
- ✓ La stessa valutazione del rischio si applica allo stretto contatto con una persona a cui è stata diagnosticata clinicamente un'infezione da COVID-19 in strutture non del SSN che non ha avuto test di laboratorio.
- ✓ Essersi ritrovato in stretto contatto (ovvero con permanenza a meno di due metri) in luoghi affollati, quali aerei, cinema, teatri eccetera, con persone con infezione COVID-19 sintomatica confermata in laboratorio;
- ✓ Su un aeromobile, essere rimasto seduto a meno di due file di distanza da un viaggiatore con COVID-19 sintomatico confermato in laboratorio, entro 2 metri, e non avere esposizioni che soddisfino un rischio alto secondo le definizioni precedenti.
- ✓ Vivere nella stessa famiglia di, avere un partner intimo o prendersi cura di una persona in un ambiente non sanitario (come una casa) per una persona con infezione sintomatica confermata in laboratorio mentre si usano costantemente le precauzioni raccomandate per l'assistenza domiciliare e l'isolamento della casa;
- ✓ Avere viaggiato nella Cina continentale fuori dalla provincia di Hubei, in assenza di esposizioni che soddisfino la precedente definizione di alto rischio.

Basso rischio

- ✓ Essere nello stesso ambiente interno di una persona con COVID-19 sintomatico confermato in laboratorio per un periodo di tempo prolungato ma non conforme alla definizione di stretto contatto
- ✓ Su un aeromobile, essere rimasto seduto ad almeno due file di distanza da un viaggiatore con COVID-19 sintomatico confermato in laboratorio, ma non entro 2 metri, e non avere esposizioni che soddisfino un rischio medio o alto secondo le definizioni precedenti.

Nessun rischio identificabile

- ✓ Interazioni con una persona con infezione da COVID-19 sintomatica confermata in laboratorio che non soddisfa nessuna delle condizioni ad alto, medio o basso rischio di cui sopra, come camminare brevemente accanto alla persona o trovarsi brevemente nella stessa stanza

METODOLOGIA UTILIZZATA PER EFFETTUARE LA VALUTAZIONE

La quantificazione e relativa classificazione dei rischi deriva dalla stima dell'entità dell'esposizione e dalla gravità degli effetti; infatti, il rischio può essere visto come il prodotto della **Probabilità P** di accadimento per la **Gravità del Danno D**:

$$R = P \times D$$

Per quanto riguarda la probabilità di accadimento si è scelto di utilizzare il metodo proposto dall'INAIL nel *"Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione"* nel quale il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro è classificato secondo tre variabili:

- ☒ **Esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative;
- ☒ **Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- ☒ **Aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda.

Viene elaborata una matrice di rischio sulla base del confronto di scoring attribuibili per le prime due variabili:

Esposizione

0 = probabilità bassa;
1 = probabilità medio-bassa;
2 = probabilità media;
3 = probabilità medio-alta;
4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

Prossimità

0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
1 = lavoro con altri ma non in prossimità;
2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento;
3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo;
4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo.

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

Aggregazione

1.00 = presenza di terzi limitata o nulla;
1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente;
1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure;
1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata.

Il risultato finale determina l'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore all'interno della matrice seguente:

Esposizione	4				
	3				
	2				
	1				
		1	2	3	4
Aggregazione		Prossimità			

Indice di rischio	Indice di rischio qualitativo	Azioni da intraprendere
$R \geq 12$	Alto	Interruzione immediata delle attività
$6 \leq R \leq 11,7$	Medio – Alto	Adozione di misure preventive e/o protettive predisposizione di procedure operative, addestramento, formazione e monitoraggio con frequenza elevata.
$3 \leq R \leq 5,6$	Medio – Basso	Adozione di misure preventive e/o protettive predisposizione di procedure operative, formazione, informazione e monitoraggio con frequenza media
$R \leq 2,6$	Basso	Adozione di misure preventive e/o protettive, formazione, informazione e monitoraggio ordinario

Partendo dalla matrice l'indice di aggregazione assume i seguenti valori

Valore matrice	Valore Indice
$R \leq 2,6$	1
$3 \leq R \leq 5,6$	2
$6 \leq R \leq 11,7$	3
$R \geq 12$	4

Per il calcolo della gravità del danno, si procede all'individuazione dell'indice di rischio, le informazioni richieste sono le seguenti:

Tipo	Significato		Coefficiente di rischio
Gruppo appartenenza	Gruppo 1	Scarsa pericolosità per il lavoratore	AG = 1
	Gruppo 2	Possono causare malattie nell'uomo ma con scarsa pericolosità di propagazione nella comunità	AG = 2
	Gruppo 3	Possono causare gravi malattie nel lavoratore ed elevata probabilità di propagarsi nella comunità	AG = 3
	Gruppo 4	Possono provocare serie malattie nell'uomo e propagarsi con elevata probabilità nella comunità	AG = 4
Capacità riproduttiva	Scarsa	Capaci di riprodursi e sopravvivere a condizioni di temperatura molto severe (inferiori a -10°C o superiori a 50°C)	CR = 1
	Media	Capaci di riprodursi e sopravvivere a condizioni di temperatura particolarmente severe (comprese tra -10°C e 0°C, oppure comprese tra 35°C e 50°C)	CR = 2
	Alta	Capaci di riprodursi e sopravvivere a condizioni di temperatura facilmente raggiungibile (comprese tra 0°C e 35°C)	CR = 3
Indice trasmissibilità	Nulla	Probabilità di trasmissibilità nulla nell'ambiente di lavoro oggetto della valutazione	PT = 1
	Scarsa	Probabilità di trasmissibilità scarsa nell'ambiente di lavoro poiché l'agente biologico si trasmette per via sessuale o per via perinatale	PT = 2
	Elevata	Probabilità di trasmissibilità elevata nell'ambiente di lavoro oggetto della valutazione poiché l'agente biologico è trasmissibile per via cutanea, oro-fecale, aerosol e sangue	PT = 3
Livello contenimento	Completo	L'agente biologico è presente o è manipolato in un ambiente di lavoro completamente chiuso; l'ambiente di lavoro è giornalmente sterilizzato; vi sono filtri d'aria in ingresso e uscita dell'ambiente di lavoro. Il lavoratore esposto è stato sottoposto al vaccino specifico che lo rende immune all'agente	C = 1
	Parziale	Nell'area a rischio il lavoratore è a conoscenza della presenza dell'agente, utilizza i DPI specifici, i dispositivi di protezione collettiva quali cappe biologiche a flusso lamellare, e adotta particolari procedure e cautele come divieto di mangiare, fumare, bere, lavare le mani e disinfettare gli ambienti	C = 2
	Inesistente	Non è possibile individuare la presenza dell'agente biologico per cui non è possibile adottare provvedimenti o precauzioni specifici. Non esiste il vaccino specifico e non sono utilizzati DPI e dispositivi di protezione collettiva nell'area a rischio	C = 3

Il calcolo del “**Livello Patogenicità**” **IP** viene effettuato partendo dal valore della capacità riproduttiva, come si evince nella tabella seguente:

Capacità Riproduttiva (CR)	Significato	Coefficiente
1	Il livello di patogenicità è basso, dato che l'agente in oggetto si sviluppa e sopravvive a temperature molto severe	IP = 1
2	Il livello di patogenicità è medio, dato che l'agente in oggetto si sviluppa e sopravvive a temperature severe	IP = 2
3	Il livello di patogenicità è elevato, dato che l'agente in oggetto si sviluppa e sopravvive a temperature normalmente raggiungibili negli ambienti di lavoro	IP = 3

Il calcolo del coefficiente “**Indice Infettività**” **IF** viene effettuato utilizzando la seguente tabella, partendo dal valore del livello di patogenicità (**IP**) e dal valore dell'indice di trasmissibilità (**PT**):

Coefficiente PT	Coefficiente IP		
	IP = 1	IP = 2	IP = 3
PT = 1	1	2	3
PT = 2	2	4	6
PT = 3	3	6	9

Partendo dal valore della matrice precedente, il coefficiente **IF** assume i seguenti valori:

Valore matrice	Valore IF
1 oppure 2	1
3 oppure 4	2
6 oppure 9	3

Il calcolo del coefficiente “**Livello Neutralizzabilità**” **LN** viene effettuato utilizzando la seguente tabella, partendo dal valore dell'indice di infettività (**IF**) e dal valore del livello di contenimento (**C**):

Coefficiente C	Coefficiente IF		
	IF = 1	IF = 2	IF = 3
C = 1	1	2	3
C = 2	2	4	6
C = 3	3	6	9

Partendo dal valore della matrice precedente, il coefficiente **LN** assume i seguenti valori:

Valore matrice	Valore LN
1 oppure 2	1
3 oppure 4	2
6 oppure 9	3

Il calcolo dell'indice di rischio biologico viene effettuato utilizzando la seguente tabella, partendo dal gruppo di appartenenza dell'agente biologico (**AG**) e dal valore del livello di neutralizzabilità (**LN**)

Coefficiente LN	Coefficiente AG		
	AG = 2	AG = 3	AG = 4
LN = 1	1	2	3
LN = 2	2	4	6
LN = 3	3	6	9

Per agenti biologici con gruppo di appartenenza AG pari a 1, il livello di rischio viene considerato sempre basso, sia per il lavoratore che per la comunità.

Partendo dall'indice appena calcolato, il rischio risultante si potrà evincere dalla tabella seguente:

Indice di rischio	Livello di rischio	Significato
valori compresi tra 1 e 2	BASSO	la valutazione viene terminata
valori compresi tra 3 e 4	ACCETTABILE	per mantenere il livello del rischio entro i livelli di accettabilità verificare l'attuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali
valori compresi tra 6 e 9	ELEVATO	sono necessarie misure urgenti per contenere il livello di rischio entro i limiti di accettabilità. Ripetere la valutazione dopo l'attuazione delle misure tecniche e organizzative

ATTRIBUZIONE DEL GRUPPO DI APPARTENENZA

Il coronavirus è un agente classificato in gruppo **2**. La gravità da considerare nella quasi totalità dei casi è quindi pari a 2.

In considerazione del fatto che alcune delle caratteristiche del virus non sono ancora note, alla luce delle informazioni disponibili, **si ritiene di attribuire una classificazione cautelativa pari a 3** specialmente in ragione della severità degli effetti osservati per le categorie più sensibili (in presenza di lavoratori over 60 o in presenza di patologie croniche e/o terapie che possono comportare una ridotta funzionalità del sistema immunitario).

Il giudizio sul gruppo di appartenenza e sulla gravità assegnata andrà rivisitato alla luce dell'evoluzione delle conoscenze.

Denominazione agente biologico:	Coronaviridae Filoviridae: SARS-CoV-2 (COVID-19)				
Gruppo di Appartenenza	3				
Rilievi					
		1	2	3	
Capacità Riproduttiva	CR			X	
Indice di Trasmissibilità	PT			X	
Livello di Contenimento	C		X		
Livello di Patogenicità	IP			X	
Livello di Neutralizzabilità	LN			X	
Indice di Infettività	IF			X	
Informazioni	Allegato XLVI Tutti i virus che sono già stati isolati nell'uomo e che ancora non figurano nel presente ALLEGATO devono essere considerati come appartenenti almeno al gruppo 2, a meno che sia provato che non possano provocare malattie nell'uomo.				
AG	CR	PT	C	IP	LN
3,00	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00
Indice di rischio				6,00	
Rischio risultante				ELEVATO	

Partendo dai valori delle matrici precedenti il calcolo del rischio può essere visto come il prodotto della **Probabilità P** di accadimento per la **Gravità del Danno D**:

$$R = P \times D$$

Secondo la seguente matrice:

Probabilità	4			
	3			
	2			
	1			
		1	2	3
		Gravità		

Indice di rischio	Indice di rischio qualitativo	Azioni da intraprendere
$9 \leq R \leq 12$	Alto	Interruzione immediata delle attività
$6 \leq R \leq 8$	Medio –Alto	Adozione di misure preventive e/o protettive predisposizione di procedure operative, addestramento, formazione e monitoraggio con frequenza elevata.
$3 \leq R \leq 4$	Medio – Basso	Adozione di misure preventive e/o protettive predisposizione di procedure operative, formazione, informazione e monitoraggio con frequenza media
$1 \leq R \leq 2$	Basso	Adozione di misure preventive e/o protettive, formazione, informazione e monitoraggio ordinario

ANALISI DEL RISCHIO PER MANSIONI

- ✓ Dirigente Scolastico / Referente di Plesso / Docente Vicario
- ✓ Direttore dei Servizi Generali Amministrativa
- ✓ Assistente Amministrativo
- ✓ Assistente Tecnico
- ✓ Docente
- ✓ Collaboratore Scolastico

Area di lavoro	Area Uffici
Postazione di lavoro	Ufficio Direzione
Attività:	Direzione Istituto
Lavoratori coinvolti	Dirigente Scolastico/ Referente di Plesso/ Docente Vicario

INDICE DI AGGREGAZIONE

Esposizione	Prossimità	Aggregazione	Risultato
2	1	1,15	2,3

Valore matrice	Valore Indice
$R \leq 2,6$	1
$3 \leq R \leq 5,6$	2
$6 \leq R \leq 11,7$	3
$R \geq 12$	4

Probabilità	Gravità	Indice di rischio
1	3	3
		Medio Basso

Area di lavoro	Area Uffici
Postazione di lavoro	Ufficio Direzione Amministrativa
Attività:	Direzione Amministrativa
Lavoratori coinvolti	D.S.G.A.

INDICE DI AGGREGAZIONE			
Esposizione	Prossimità	Aggregazione	Risultato
2	1	1,15	2,3

Valore matrice	Valore Indice
$R \leq 2,6$	1
$3 \leq R \leq 5,6$	2
$6 \leq R \leq 11,7$	3
$R \geq 12$	4

Probabilità	Gravità	Indice di rischio
1	3	3
		Medio Basso

Area di lavoro	Area Uffici
Postazione di lavoro	Ufficio Segreteria
Attività:	Segreteria
Lavoratori coinvolti	Assistente amministrativo

INDICE DI AGGREGAZIONE			
Esposizione	Prossimità	Aggregazione	Risultato
2	2	1,3	5,2

Valore matrice	Valore Indice
$R \leq 2,6$	1
$3 \leq R \leq 5,6$	2
$6 \leq R \leq 11,7$	3
$R \geq 12$	4

Probabilità	Gravità	Indice di rischio
2	3	6
		Medio Alto

Area di lavoro	Laboratori tecnici
Postazione di lavoro	Laboratorio
Attività:	Assistenza tecnica ai docenti in attività di laboratorio
Lavoratori coinvolti	Assistente Tecnico

INDICE DI AGGREGAZIONE			
Esposizione	Prossimità	Aggregazione	Risultato
2	2	1,3	5,2

Valore matrice	Valore Indice
$R \leq 2,6$	1
$3 \leq R \leq 5,6$	2
$6 \leq R \leq 11,7$	3
$R \geq 12$	4

Probabilità	Gravità	Indice di rischio
2	3	6
		Medio Alto

Area di lavoro	Aule Didattiche
Postazione di lavoro	Aula
Attività:	Insegnamento
Lavoratori coinvolti	Docente

INDICE DI AGGREGAZIONE			
Esposizione	Prossimità	Aggregazione	Risultato
2	2	1,3	5,2

Valore matrice	Valore Indice
$R \leq 2,6$	1
$3 \leq R \leq 5,6$	2
$6 \leq R \leq 11,7$	3
$R \geq 12$	4

Probabilità	Gravità	Indice di rischio
2	3	6
		Medio Alto

Area di lavoro	Intero Istituto
Postazione di lavoro	Corridoi e spazi comuni
Attività:	Vigilanza / Pulizia
Lavoratori coinvolti	Collaboratori Scolastici

INDICE DI AGGREGAZIONE			
Esposizione	Prossimità	Aggregazione	Risultato
2	2	1,3	5,2

Valore matrice	Valore Indice
$R \leq 2,6$	1
$3 \leq R \leq 5,6$	2
$6 \leq R \leq 11,7$	3
$R \geq 12$	4

Probabilità	Gravità	Indice di rischio
2	3	6
		Medio Alto

La diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 rappresenta una questione di salute pubblica, pertanto la gestione delle misure preventive e protettive deve necessariamente seguire i provvedimenti speciali adottati dalle istituzioni competenti in conformità all'evoluzione dello scenario epidemiologico. In ragione di tale esigenza di tutela della salute pubblica, si riportano le modalità operative messe in atto anche se l'infezione da SARS-CoV-2 non si è ancora manifestata:

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE

COMITATO INTERNO PER L'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

È costituito in Istituto un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione del Dirigente Scolastico, del RSPP, del Medico Competente, del RLS e delle rappresentanze sindacali. Il Comitato avrà la responsabilità di gestire l'implementazione ed il controllo dell'efficacia delle misure di rientro nonché il loro progressivo adeguamento in relazione all'evolversi dell'epidemia.

INFORMAZIONE

Tutto il personale è informato circa le disposizioni di sicurezza adottate attraverso la sottoscrizione dell'autodichiarazione allegata, inoltre chiunque entri in istituto è informato attraverso l'affissione all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili di appositi depliant e infografiche informative.

In particolare, le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere a scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del Dirigente Scolastico nel fare accesso in istituto (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

L'informazione è data a tutti i lavoratori, sulla base della loro mansione e del contesto lavorativo, sulle misure adottate con particolare riferimento all'uso dei DPI al fine di prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

MODALITÀ DI INGRESSO A SCUOLA DEL PERSONALE

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea*. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nei locali ad uso comune come la sala docenti, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

È precluso l'ingresso a scuola a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).

L'ingresso di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale.

Il Dirigente Scolastico collabora con l'autorità sanitaria territoriale qualora la stessa disponga misure aggiuntive specifiche come ad esempio l'esecuzione del tampone per i lavoratori.

* La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, avviene ai sensi della disciplina privacy vigente. 1) La temperatura viene rilevata senza registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) Il lavoratore viene informato circa il trattamento dei dati personali mediante informativa che può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. 3) In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, sono assicurate modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie sono assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

ACCESSO AGLI UFFICI

Il numero massimo di persone che possono occupare contemporaneamente gli uffici è determinato in modo da poter garantire la distanza minima di 1,5 m tra le persone privilegiando soluzioni che determinino la separazione fisica

- ✓ Se possibile si dovranno creare due varchi distinti per entrata e uscita;
- ✓ In ogni caso fare convergere le entrate in un unico punto di controllo;
- ✓ Un collaboratore scolastico dovrà garantire il distanziamento tra le persone in fila e regolamentare l'accesso;
- ✓ Un collaboratore scolastico dovrà regolamentare l'afflusso e il deflusso delle persone in modo da garantire all'interno degli uffici la presenza di massimo una persona oltre all'impiegato presente;
- ✓ Sarà consentito l'accesso solo alle persone dotate di mascherina;
- ✓ Si dovrà mettere a disposizione presso il punto di accesso all'edificio un contenitore con gel disinfettante. Il contenitore deve essere dotato di invito a lavarsi le mani tutte le volte che si entra nell'edificio.

RIFIUTI

All'esterno dell'edificio scolastico saranno disposti contenitori idonei dedicati alla raccolta di DPI monouso.

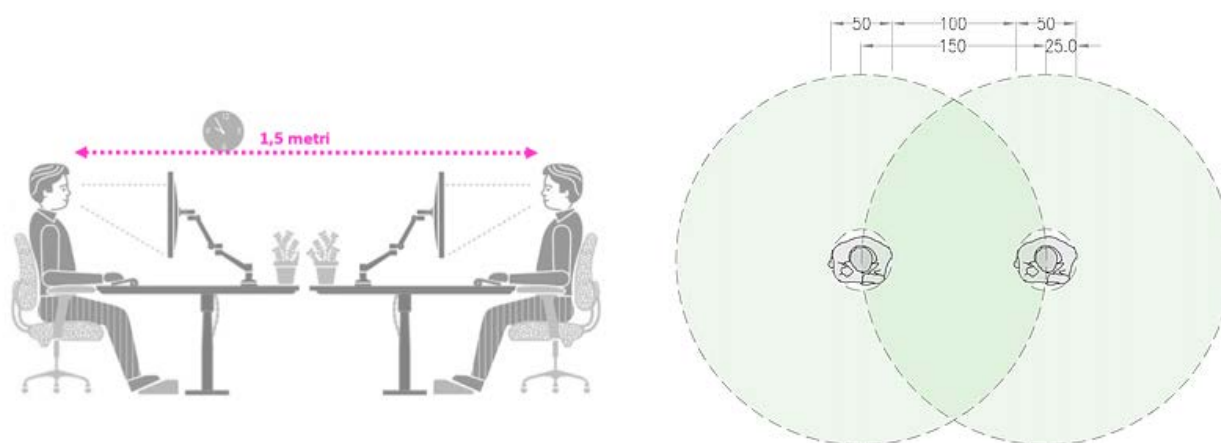
MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

Per l'accesso di fornitori esterni si individuano le seguenti procedure di ingresso, transito e uscita, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale:

- Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso a scuola per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno è fatto divieto di utilizzo dei servizi igienici in uso al personale dipendente.

- I manutentori, che accedono per motivi di necessità devono sottostare a tutte le regole disposte dal presente protocollo ivi comprese quelle per l'accesso ai locali di cui al precedente paragrafo, il personale coinvolto deve prendere visione dell'informativa sulle misure necessarie per poter accedere a scuola e presentare una dichiarazione a firma del proprio datore di lavoro, che dia evidenza dell'applicazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
- In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che risultassero positivi al tampone COVID-19, il datore di lavoro dovrà informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o il D.S.G.A., al fine di poter entrambi collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.
- Il Dirigente Scolastico, attraverso i suoi responsabili, vigilerà affinché i manutentori rispettino integralmente le disposizioni del presente protocollo.

LAY OUT UFFICI



Negli uffici si dovrà garantire il distanziamento minimo di 1,5 m tra le persone

AULA MAGNA E AUDITORIUM

Sono vietati l'organizzazione e la partecipazione a incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi, privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza.

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Gli spostamenti all'interno dell'istituto sono limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni di sicurezza;

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, sarà ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, saranno garantiti un'adeguata pulizia/areazione dei locali, il distanziamento interpersonale in modo che il numero dei partecipanti sia commisurato alla possibilità di garantire una superficie di 4m² a persona.

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione scolastica lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work.

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità).

UTILIZZO DEGLI ASCENSORI

Per lo spostamento tra i vari livelli dell'edificio, sarà privilegiato l'utilizzo delle scale attraverso opportuna segnaletica.

Laddove non sia possibile l'uso delle scale sarà consentito l'accesso in ascensore ad una sola persona per volta, posizionando in ogni area di sbarco opportuna segnaletica.

UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI

Per genitori, visitatori, tecnici ed altro personale esterno sono stati individuati servizi igienici dedicati; è fatto divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente. L'accesso ai servizi igienici è regolamentato dai collaboratori scolastici che permetteranno l'accesso ai servizi una persona per volta. All'interno dei servizi igienici saranno disponibili gel disinfettanti.

Per i servizi igienici del personale valgono le regole generali di distanziamento sociale (quindi accesso uno alla volta) e di igiene (lavaggio mani in ingresso e uscita).

SALA DOCENTI

L'ingresso in sala docenti è contingentato con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno della sala e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1,5 m tra le persone che li occupano, un cartello informativo sarà apposto in prossimità della sala docenti.

AREA BREAK – DISTRIBUTORI AUTOMATICI

L'accesso all'area Break è consentito solo mantenendo una distanza di sicurezza di 1,5 m dagli altri che stanno usufruendo del distributore o che stanno consumando quanto prelevato, mantenendosi all'esterno dell'area. Dopo aver prelevato la bevanda o il cibo, è vietato sostare in prossimità del distributore. Dopo aver consumato si deve abbandonare l'area per lasciare posto ad altri utenti. Apposito cartello informativo sarà apposto in prossimità dell'area.

PUNTO DI CONSEGNA DELLA CORRISPONDENZA IN ARRIVO

Un collaboratore scolastico, dotato di idonei DPI, deve sottoporre la corrispondenza (lettere, pacchi, etc) a disinfezione nel momento in cui viene recuperata in modo da non tenere in giacenza colli potenzialmente infetti, per tale operazione si potranno utilizzare vaporizzatori di igienizzante.

PARCHEGGIO AUTOVETTURE

Si procederà alla riduzione dei posti auto utilizzabili in modo da agevolare il mantenimento della distanza di sicurezza tra gli utenti che salgono e scendono delle autovetture, a tale scopo si predispone specifica cartellonistica indicante le modalità di accesso sul proprio automezzo in compresenza di persone che devono usare l'auto adiacente.

MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

VENTILAZIONE NATURALE

Tutte le mattine prima dell'avvio delle attività d'ufficio, un collaboratore scolastico avrà disposizione di aprire le finestre per incrementare la ventilazione naturale degli ambienti, anche a discapito del comfort termico.

VENTILAZIONE MECCANICA

In presenza di impianto di ventilazione centralizzato, si adotteranno le seguenti misure:

- Eliminare la funzione di ricircolazione dell'aria (la ventilazione deve avvenire con il 100% di aria esterna);
- Aumentare il ricambio d'aria negli ambienti attivando la ventilazione a velocità nominale almeno 2 ore prima l'inizio dell'utilizzo e riducendola al minimo almeno 2 ore dopo il termine del periodo d'uso giornaliero.
- Mantenere attivo l'impianto di ventilazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La notte e nei week end potrà essere abbassata la velocità;
- Mantenere attivo l'impianto di estrazione aria dai WC 24 ore su 24, 7 giorni su 7;
- Fare ispezionare le apparecchiature di recupero termico e assicurarsi che non vi siano perdite che possano miscelare i flussi d'aria in ingresso e in uscita.

PULIZIA IMPIANTI (ventilazione, condizionamento)

Si aumenterà la frequenza di pulizia dei filtri degli impianti di condizionamento (UTA) e la loro disinfezione con prodotti virucidi.

Si aumenterà la frequenza di pulizia dei filtri dei fan-coils.

Si aumenterà la frequenza di pulizia delle griglie/bocchette di immissione/estrazione aria.

IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE A FAN-COIL

A fine giornata, attivare i fan-coils portandoli a 60° per 1h in modo da inattivare il virus eventualmente depositato sulle batterie.

PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI

Prima della riapertura degli uffici, deve effettuare una sanificazione completa di tutti gli ambienti e locali accessori rimasti chiusi nella fase di *lockdown*, intendendo per sanificazione: la pulizia (con detergenti tradizionali) e la successiva disinfezione (con idonei prodotti disinfettanti). Per la sanificazione si farà richiesta all'Ente proprietario dell'immobile che deve incaricare ditte in possesso di:

- Iscrizione in CCIAA con specifico riferimento alla Sanificazione
- Personale specificatamente formato nelle procedure di sanificazione e gestione dei prodotti disinfettanti
- Documento di Valutazione Rischi in cui sia presente l'attività di sanificazione

Il Dirigente Scolastico dispone che sia effettuata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. La pulizia può essere effettuata con ordinari detergenti e acqua oppure con le soluzioni idroalcoliche; la

sanificazione, che segue l'ordinaria pulizia, prevede l'utilizzo di ipoclorito di sodio 0,1% o, per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, di etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, i collaboratori scolastici avranno cura di assicurare la ventilazione degli ambienti e di utilizzare i DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe) e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI. Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Si porrà particolare attenzione ai locali ed aree comuni (aree break, sala docenti, servizi igienici) ed alle superfici e postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni. Sarà data particolare cura, inoltre, alla pulizia della singola postazione di lavoro da effettuare all'inizio e alla fine di ogni turno di lavoro, focalizzata soprattutto su tastiere, schermi touch, mouse, a tale scopo è messo a disposizione dei lavoratori un kit per la pulizia delle superfici, costituito da un prodotto igienizzante e panni monouso.

In caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali della scuola, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

SANIFICAZIONE AMBIENTI NON SANITARI IN CUI ABBIANO SOGGIORNATO CASI CONFERMATI DI COVID-19

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

Le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

Di seguito si riporta una lista non omnicomprensiva delle superfici da sottoporre a trattamento: Scrivanie, Porte, Sedie, Muri, Schermi, Finestre, Tavoli, Maniglie, Tastiere, Telecomandi, Pulsantieri, Interruttori, Telefoni. Tutte le altre superfici esposte

GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI

DPI monouso e panni monouso per la “normale” pulizia/disinfezione:

Il personale sarà dotato di appositi cestini dedicati alla raccolta di DPI monouso e di panni monouso utilizzati per la normale pulizia/disinfezione delle superfici. Questi rifiuti devono essere raccolti in sacchetti, sigillati e conferiti nella raccolta del secco indifferenziato.

Mascherine, guanti, panni e stracci utilizzati per la sanificazione/decontaminazione dell’ambiente in cui ha soggiornato un soggetto sospetto o confermato di COVID 19:

I rifiuti prodotti dalle attività di sanificazione/decontaminazione, immediatamente dopo il termine dell’attività, devono essere raccolti separatamente, trattati ed eliminati come materiale potenzialmente infetto. Infatti come indicato nella Circolare del Min. Salute n. 5443: “Eliminazione dei rifiuti – I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN 3291)”, corrispondenti al codice CER 18.01.03* HP 9 e categoria ADR UN 3291.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

É fatto obbligo a tutto il personale presente a scuola di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

Nell’istituto sono disponibili idonei mezzi detergenti per le mani sotto forma di dispenser collocati nei punti più facilmente individuabili dai lavoratori

Inoltre si raccomanda ai lavoratori di:

- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- Evitare abbracci e strette di mano;
- Praticare una igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all’ingresso a scuola, prima e dopo le pause pranzo e all’ingresso e all’uscita dai servizi igienici.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Per Dispositivi di Protezione Individuale, ai sensi dell’art. 74, comma 1, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si intende "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo". I lavoratori, ai sensi degli artt. 20 e 78 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., avranno l’obbligo di:

- ✓ utilizzare correttamente i DPI, rispettando le istruzioni impartite dai preposti;
- ✓ aver cura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) forniti;
- ✓ non apportare modifiche ai DPI forniti;
- ✓ segnalare immediatamente ai preposti qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a disposizione;
- ✓ verificare prima di ogni utilizzo l’integrità e la funzionalità del DPI;
- ✓ seguire le procedure aziendali per la riconsegna dei DPI al termine dell’utilizzo.



In caso di:

- Lavoro in presenza di pubblico
- Impossibilità di distanziamento interpersonale superiore a 1 m
- Separazione fisica di un metro
- Impossibilità di altre soluzioni organizzative

tutti i lavoratori dovranno indossare mezzi per la protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.). conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie

I dispositivi per la protezione delle vie respiratorie utili per la protezione dei lavoratori dal coronavirus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro costituiti da mascherine chirurgiche e mascherine con protezione FFP2/FFP3:

Le mascherine chirurgiche, per poter essere utilizzate negli ambienti di lavoro, devono essere dispositivi medici, oppure devono essere prodotte a seguito del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Le mascherine chirurgiche sono considerate dispositivi di protezione individuale ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, per quanto riguarda la protezione da SARS-CoV-2, come previsto dall'articolo 16, comma 1, del medesimo decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e possono essere utilizzate negli ambienti di lavoro dove non sia prevista una specifica protezione individuale delle vie respiratorie per altri rischi lavorativi.

Le mascherine con protezione **FFP2 o FFP3** sono dispositivi di protezione individuale ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, se sono marcate CE o se sono prodotte a seguito del rilascio dell'autorizzazione da parte di INAIL ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

I facciali filtranti monouso che proteggono da aerosol solidi e liquidi sono classificati in tre categorie secondo la norma EN 149:2001 + A1:2009:

- ✓ FFP1: protezione da aerosol solidi e liquidi senza tossicità specifica in concentrazioni fino a 4xTLV, APF=4;
- ✓ FFP2: protezione da aerosol solidi e liquidi senza tossicità specifica o a bassa tossicità in concentrazioni fino a 12xTLV, APF=10;
- ✓ FFP3: protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica a bassa tossicità e ad alta tossicità in concentrazioni fino a 50xTLV, APF=30.

Sul facciale filtrante i codici riportati hanno i seguenti significati:

- ✓ NR: facciale filtrante monouso utilizzabile per un massimo di 8 ore;
- ✓ R: filtro riutilizzabile;
- ✓ D: protezioni respiratore che ha superato la prova opzionale di intasamento per una migliore respirazione.

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Al fine di limitare i contatti tra le persone, le misure organizzative previste dalle specifiche disposizioni normative ed avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL favorendo le intese con le rappresentanze sindacali di riferimento, relative all'articolazione dell'orario di lavoro, sono le seguenti:

- ✓ Utilizzo delle modalità del lavoro a distanza (cosiddetto "lavoro agile" o "smart working"), in modo coerente con le indicazioni previste dalla contrattazione e legislazione vigente, per le attività amministrative e d'ufficio che possono essere svolte presso il proprio domicilio o a distanza;
- ✓ Ammettere presso i plessi scolastici solo il personale addetto a funzioni indispensabili, che non può operare in smart working, o ha riscontrato forti difficoltà nell'espletare la propria mansione
- ✓ Piano di turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili, identificando, in relazione ai turni quali posti possono essere utilizzati/occupati.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Dirigente Scolastico o al responsabile di plesso, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, il Dirigente Scolastico procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute, il Dirigente Scolastico anche attraverso i propri responsabili e referenti di plesso collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente a scuola che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il Dirigente Scolastico potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente l'Istituto, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. Decalogo). Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. La sorveglianza sanitaria periodica non viene interrotta perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il Dirigente Scolastico ed il RLS. Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti si provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi

diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori

Alla ripresa delle attività il medico competente sarà coinvolto al fine di identificare i soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-19.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, il medico competente, previa certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento territoriale, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione, anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Il Comitato, anche in relazione all'evoluzione dell'epidemia e delle nuove indicazioni normative, procede ad un aggiornamento periodico delle regole del protocollo di regolamentazione.